

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità Autorizzazione Materiali Armamento

Autorizzazioni Generali di Trasferimento anno 2022 - Riepilogo per paese

Tipologia	Movimentazioni	Paese	Valore in €	Valore fini doganali in €	Spedizioni nr.
GT1	EXP def	BELGIO	-	7.915,71	3
		FRANCIA	3.346.265,72	29.751.676,83	1.096
		GERMANIA	4.002.619,64	1.791.635,58	280
		NORVEGIA	-	-	154
		PAESI BASSI	-	50,00	2
		SPAGNA	1.457.678,43	1.017.940,00	25
		SVEZIA	-	100,00	2
	IMP def	FRANCIA	79.411,09	14.295.655,02	172
		GERMANIA	2.079.851,53	11.350.471,62	150
		SPAGNA	185.153,00	1.597.693,04	19
GT2	nessuna movimentazione di materiale nel periodo di riferimento				
GT3	EXP def	AUSTRIA	4.617,78	115.557,15	9
		DANIMARCA	-	200.000,00	1
		FINLANDIA	27.407,62	13.436,50	4
		FRANCIA	1.171.406,39	47.753.643,86	1.254
		GERMANIA	2.356.966,36	15.476.140,63	858
		PAESI BASSI	-	1.716.958,06	73
		PORTOGALLO	-	8.858,66	3
		SPAGNA	-	914.635,52	39
	IMP def	FRANCIA	314.758,45	22.317.418,32	201
		GERMANIA	172.852,17	3.210.453,63	152
		PAESI BASSI	-	79.950,00	1
		SPAGNA	-	30.000,00	1
	EXP Imp	SPAGNA	82.000,00	-	17
GT4	EXP def	BELGIO	-	3.000,00	1
		PORTOGALLO	-	1.122.350,00	1
GT5	EXP def	AUSTRIA	76.947,82	10.345.148,03	19
		BELGIO	481.481,04	2.421.560,67	114
		BULGARIA	-	846.663,69	71
		DANIMARCA	109.736,35	-	5
		FINLANDIA	600.288,24	54.334,94	45
		FRANCIA	3.268.795,79	2.180.457,95	111
		GERMANIA	33.329.403,25	2.785.643,20	1.341
		GRECIA	-	1.094.568,66	57
		LITUANIA	-	4.284.788,59	145
		LUSSEMBURGO	4.378.321,79	1.110.403,46	113
		NORVEGIA	1.475.000,90	23.081.238,64	155
		PAESI BASSI	4.815.769,94	2.259.682,96	204
		POLONIA	-	106.241.035,71	934
		ROMANIA	-	10.455.061,68	7
		SLOVACCHIA	-	71.450,26	6
		SPAGNA	1.685.131,50	1.050.467,92	120
		SVEZIA	1.103.662,20	689.367,40	61
	IMP def	FRANCIA	-	66.754,24	16
		GERMANIA	-	525.003,47	122

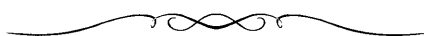
Tipologia	Movimentazioni	Paese	Valore in €	Valore fini doganali in €	Spedizioni nr.
GT6	EXP def	AUSTRIA	-	225.820,00	43
		BELGIO	-	95.149,78	1
		FRANCIA	-	165.185,00	19
		GERMANIA	-	353.110,00	51
		GRECIA	-	80.000,00	1
		POLONIA	-	2.917.487,60	14
		SLOVACCHIA	-	13.530.000,00	11
		SPAGNA	-	10.200,00	10
		UNGHERIA	-	87.132,16	4
		FRANCIA	-	12.622.050,00	12
	IMP def	GERMANIA	-	102.000,00	3
		GRECIA	-	112.550,00	12
		PAESI BASSI	-	177.000,00	1
		ROMANIA	-	1.000,00	2
	EXP tmp	FRANCIA	-	12.622.050,00	12
		PAESI BASSI	-	177.000,00	1
		Totale complessivo	€ 66.605.526,99	€ 365.616.906,14	8.361

Ministero della Difesa



MINISTERO DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA



**Relazione al Parlamento
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sulle operazioni svolte nell'ambito del controllo
sull'esportazione, importazione, transito
intracomunitario ed intermediazione
dei materiali di armamento relative all'anno 2022**

(Art. 5 Legge 9 luglio 1990, n. 185 e s.m.i.)

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Attività del Ministero della Difesa nell'ambito dei regimi di controllo sull'accumulo destabilizzante di armi convenzionali e sulla proliferazione di armi di distruzione di massa;
2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito del Ministero Difesa.

ATTIVITA' AUTORIZZATIVE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese;
2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle Trattative Contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi;
3. Programmi di Coproduzione Internazionale;
4. Considerazioni finali.

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Attività del Ministero della Difesa nell'ambito dei regimi di controllo sull'accumulo destabilizzante di armi convenzionali e sulla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, governative e non, l'ITALIA ha assunto sempre più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni tecniche e plenarie dei principali regimi internazionali/multilaterali di controllo delle movimentazioni dei materiali d'armamento e dei beni (incluse le tecnologie) *Dual Use*. Tali consessi sono: il *Wassenaar Arrangement (WA)*¹, il *Missile Technology Control Regime (MTCR)*², il *Nuclear Suppliers Group (NSG)*³, l'*Australia Group (AG)*⁴.

In tali regimi, il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si è espresso attraverso:

- lo studio di nuovi materiali/tecnologie/sostanze considerate proliferanti e l'analisi delle proposte degli Stati partecipanti ai fini dell'aggiornamento delle relative liste di controllo delle movimentazioni di beni a *Dual Use*;
- l'aggiornamento ed il recepimento in ambito nazionale dell'Elenco dei Materiali di Armamento.

Anche nel corso del 2022, il Dicastero Difesa ha preso parte attivamente ai citati regimi. I risultati di questi lavori di ricerca e studio a livello internazionale congiunto, trova concreta applicazione nazionale nell'ambito delle operazioni svolte dallo Stato Maggiore Difesa – II Reparto Informazioni e Sicurezza (SMD-RIS) relativamente alle attività autorizzative e di controllo delle movimentazioni di Materiali di Armamento e *Dual Use*.

2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito del Ministero Difesa.

In ambito Ministero Difesa, SMD – RIS, alla luce della Legge n. 185/90 e s.m.i. è competente al rilascio, nei confronti dell'Industria del comparto Difesa, di alcune tipologie di autorizzazioni (ex art. 2 comma 6) e “nulla osta” alla prosecuzione di trattative contrattuali (art. 9 co. 4 e 5), dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo relativo alle attività istruttorie. Sulle restanti tipologie di operazioni, fornisce al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il previsto parere di carattere tecnico-operativo e di sicurezza (anche mediante procedura di silenzio/assenso), e partecipando a cadenza mensile al Comitato Consultivo (art. 7 cit. L.185/90). La valutazione di carattere politico

¹ Per il controllo delle armi convenzionali e *Dual Use*.

² Per il controllo dei sistemi missilistici utilizzati come vettori di Armi di Distruzione di Massa (UAV, Missili *Cruise Hypersonic*) e connessi *Dual Use*.

³ Per il controllo e non proliferazione delle armi nucleari e connessi *Dual Use*.

⁴ Per il controllo e non proliferazione delle armi biologiche/batteriologiche e/o chimiche e connessi *Dual Use*.

7 :

internazionale è prerogativa del citato MAECI, presso cui è istituita l'Autorità Nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento) che rilascia la licenza di *import/export* finale.

Per poter esprimere le proprie valutazioni, lo SMD – RIS si avvale del supporto fornito dai competenti Enti del Ministero (SGD/DNA, Direzioni Tecniche, Reparti dello SMD, Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), nonché del Dipartimento Informazioni e Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i materiali classificati. Le valutazioni attengono ai sottoelencati aspetti:

- conseguenze che potrebbero generare nuovi armamenti o la cessione di tecnologia per il Paese importatore nell'ambito degli equilibri dell'area strategica interessata, sia dal punto di vista tecnico-militare che di sicurezza;
- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene sia da tutelare nell'interesse nazionale;
- vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche tecniche del materiale da parte del Paese acquirente;
- impatto che la fornitura di armamenti ad altri Paesi potrebbe avere nei confronti di eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le Società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dagli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce (WA - *Wassenaar Arrangement*, MTCR - *Missile Technology Control Regime*, NSG - *Nuclear Suppliers Group* e AG - *Australia Group*);
- eventuale esistenza di ulteriori intese/limitazioni internazionali che possano vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa qualora i progetti siano stati sviluppati con fondi/personale dell'A.D. .
- congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (ai sensi della Legge n.125/2014);
- opportunità che il materiale/tecnologie possano essere esposte in fiere ovvero venga rilasciata la conoscenza di dati tecnici senza l'idonea autorizzazione alla libera divulgazione.

Il Dicastero Difesa è altresì preposto, in applicazione dell'art. 2 co. 3 della cit. L.185/90, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, alla elaborazione del Decreto di recepimento in ambito nazionale della Direttiva Europea per la stesura dell'Elenco dei Materiali di Armamento (*Annexo I*). Lo stesso è analizzato e rielaborato in funzione dell'evoluzione della

produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

ATTIVITA' AUTORIZZATIVE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale/DNA è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della cit. L.185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.) operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunque connesse, di materiale di armamento.

Nell'anno 2022 la Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, si è riunita n. 6 volte con cadenza bimestrale, durante le quali ha deliberato:

- l'**iscrizione di n. 23 Società** (n. 40 nel 2021);
- la sospensione di n. 0 Società (nessuna anche nel 2021);
- la **cancellazione di n. 14 Società** (n. 15 nel 2021).

Nel merito, l'adozione dei provvedimenti di cancellazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- n. 3 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- n. 1 per assenza di opportunità commerciali;
- n. 3 per fusione/incorporazione con altre ditte;
- n. 1 per abbandono attività connesse al perimetro d'applicazione della cit. L.185/90;
- n. 5 per mancanza di requisiti richiesti ai sensi dell'art.128 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- n. 1 su richiesta della società interessata.

Alla data del 31.12.2022 risultano **iscritte al Registro n. 389 Società** – (n. 380 nel 2021).

E' da segnalare, che le Società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di n. **184.642 voci** – (185.557 voci nel 2021).

L'*Allegato 2*, riporta inoltre gli elenchi analitici delle Società iscritte, sospese e cancellate nel corso dell'anno 2022.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle Trattative Contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

In ambito Ministero Difesa, lo SMD-RIS opera in qualità di Capo dell'Unità Organizzativa Responsabile (UOR) ai sensi del Decr. Min. Dif. 11 Dic. 2006, in coordinazione con altri Dicasteri, sulle seguenti attività:

- rilascio verso il MAECI – UAMA del parere sotto il profilo tecnico e di sicurezza, ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi non NATO/UE (articolo 9 comma 2, cit. L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO/UE (articolo 9 comma 4, cit. L.185/90) e verso Paesi con i quali siano state stipulate eventuali “apposite intese intergovernative”, per l’interscambio di materiali d’armamento;
- rilascio del nulla-osta alle trattative contrattuali, in prosecuzione di contratti precedentemente autorizzati, per le operazioni di cui all’articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:
 - importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione;
 - reimportazioni o riesportazioni temporanee, di materiali già regolarmente esportati, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
 - esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
 - temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l’installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati;
 - temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, fiere, dimostrazioni tecniche, campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione;
- rilascio del nulla-osta all’effettuazione di “prestazione di servizi per addestramento e manutenzioni” (cit. L.185/90 art. 2 co. 6) da effettuarsi in Italia o all’estero in prosecuzione di rapporti legittimamente già autorizzati, per un totale nel 2022 di **n. 91 istanze** (n. 95 nel 2021) ed un importo autorizzato pari a circa 1,884 Mld./€. Tale valore è riferito al volume complessivo delle n. 91 Trattative Contrattuali autorizzate nel 2022. L’effettivo volume degli incassi è subordinato all’eventuale positiva conclusione delle contrattazioni stesse, per la definizione delle quali, le Società hanno fino a tre anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, fatte salvo eventuali proroghe. Nel 2022 gli incassi da “prestazioni di servizi” per le Società ammontano a circa 1,02 Mln/€. Per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta per “prestazione di servizio” rilasciati ai sensi del sopra citato articolo di Legge, si riporta alla Tabella riepilogativa per l’anno 2022 (*Annesso 3A e 3B*) ed ai grafici riportanti il numero delle istanze autorizzate dal 2012 al 2022 (*trend* degli ultimo decennio) riportante anche la suddivisione analitica per singola Società (*Annesso 3C*);
- partecipazione, a cadenza mensile, al Comitato Consultivo per i Materiali d’Armamento, istituito ai sensi dell’articolo 7 della cit. L.185/90, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Comitato Consultivo per i materiali a Duplice Uso presso il MAECI (competenza migrata dal MISE al MAECI nel 2020).

3. Programmi di Coproduzione Internazionale

La situazione aggiornata dell'elenco dei programmi di coproduzione internazionale 2022 a cui partecipano società italiane è riepilogata in *Annesso 4*.

4. Considerazioni finali

L'andamento delle iscrizioni al Se.R.N.I. di nuove imprese operanti nel settore ha avuto, nell'ultimo triennio, un andamento altalenante (n. 21 nel 2020, n. 40 nel 2021 e n. 23 nel 2022). Le cancellazioni dal citato registro, invece, sono rimaste pressoché invariate (n. 15 nel 2020, n. 15 nel 2021 e n. 14 nel 2022).

In termini numerici di istanze per le trattative contrattuali avanzate dalle imprese di settore, nel 2022 si è confermato un sensibile aumento delle operazioni di competenza e processate dallo SMD – RIS, con particolare riferimento a quelle da/verso il REGNO UNITO. Tale incremento, com'era accaduto nel 2021, è riconducibile al progressivo effetto della BREXIT, il cui *iter* autorizzativo è divenuto analogo agli altri Paesi NATO non UE, mentre, in precedenza era compreso nelle semplificate movimentazioni intra-comunitarie.

Ad un numero quasi pari di autorizzazioni concesse (n.95 nel 2021 e n. 91 nel 2022), il progressivo rallentamento sia a livello nazionale che internazionale delle restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19, ha permesso alle Società di settore lo svolgimento di un maggior numero di prestazioni di servizio, sia in Italia che all'estero, anche autorizzate negli anni precedenti, da cui è derivato un incremento dei volumi di incasso per il 2022.



ANNESSI:

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2022;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2022;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 29 settembre 2021.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1047. (21A05931) Pag. 1

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Celsunax», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 131/2021). (21A05837) Pag. 40

DETERMINA 27 settembre 2021.

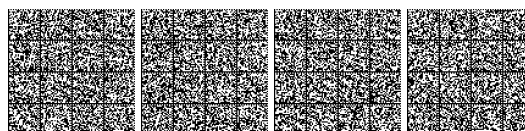
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Icatibant Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 132/2021). (21A05838) Pag. 42

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Onureg», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 133/2021). (21A05839) Pag. 43

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ryeqo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 134/2021). (21A05840) Pag. 45



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Verquvo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 135/2021). (21A05841) Pag. 47

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Aubagio», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 136/2021). (21A05842) Pag. 49

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bortezomib Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 137/2021). (21A05843) Pag. 52

DETERMINA 27 settembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Jemperli», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 139/2021). (21A05844) Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon» (21A05845) . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nafazolina Zentiva» (21A05846) Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melleva» (21A05847) Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betadine» (21A05848) Pag. 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil EG Stada» (21A05866) Pag. 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zevistat» (21A05867) Pag. 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beclometasone Doc Generici». (21A05868) Pag. 60

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» (21A05869) . Pag. 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rinoclenil» (21A05870) Pag. 61

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil Mucolitico» (21A05871) Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eze-lip» (21A05872) Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dalacin T» (21A05873) Pag. 62

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2021 (21A05891) Pag. 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2021 (21A05892) Pag. 63

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2021 (21A05893) Pag. 64

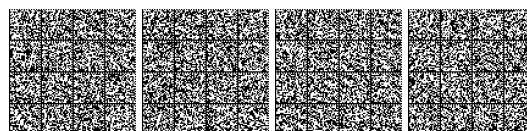
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2021 (21A05894) Pag. 64

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2021 (21A05895) Pag. 64

Revoca parziale del contributo attribuito al Comune di Sulmona (21A05897) Pag. 65

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Revoca dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (21A05896) Pag. 65



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELLA DIFESA**

DECRETO 29 settembre 2021.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1047.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1047 della Commissione del 5 marzo 2021, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017, 2 marzo 2018 e 1° luglio 2019 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva delegata (UE) 2021/1047;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2021

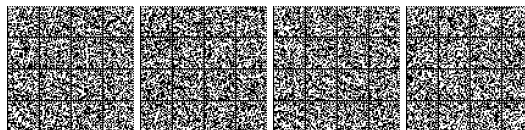
Il Ministro della difesa
GUERINI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
DI MAIO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

ALLEGATO

**Recepimento Direttiva UE 2021/1047
Elenco Materiali d'Armamento Ed. 2021**

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende “materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla Direttiva (UE) 2021/1047 all’elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell’Intesa di *Wassenaar* sul controllo dell’armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG), e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

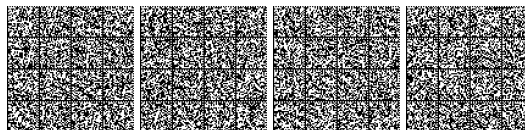
L’elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell’Intesa di *Wassenaar*. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo, a cui l’Italia partecipa, sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l’indicazione in parentesi dell’Intesa multilaterale di riferimento:

- “#” non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- “*” non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell’Art. 2, comma 2 della Legge, sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

- a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche Categorie 7 e 21
- b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento Categorie 1, 3, 16 e 21
- c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21
- d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri Categorie 4, 16 e 21
- e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare Categorie 6, 16 e 21
- f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti Categorie 9 e 21 per uso militare
- g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare Categorie 10, 16 e 21
- h) Polveri, esplosivi, propellenti Categorie 8 e 21
- i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare Categorie 5, 11, 15, 18 e 21
- j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare Categorie 13 e 21
- k) Materiali specifici per l’addestramento militare Categorie 14 e 21
- l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni Categorie 18, 21, 22
- m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nota 1 I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla Sezione “Definizione dei termini usati nel presente elenco” allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS (Chemical abstracts service). L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

Categoria 1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota La Categoria (Cat.) 1 non si applica a:

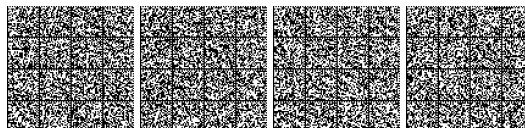
- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni fittizie e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad arma carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
- d. "armi da fuoco disattivate".

- a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota La Cat. 1.a. non si applica:

- a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.
- e. alle armi corte appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici; o
 2. sedazione di animali.

- b. armi ad anima liscia, come segue:
 1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
 2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. completamente automatiche;
 - b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

Nota La Cat.1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

Nota La Cat.1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

N.B.: Per gli inibitori cfr. la Cat. 4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. accessori progettati per le armi di cui alle Cat.1.a., Cat.1.b. o Cat.1.c. come segue:
 1. caricatori staccabili;
 2. soppressori o attenuatori di rumore;
 3. affusti speciali;
 4. soppressori di bagliore;
 5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
 6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.

Categoria 2

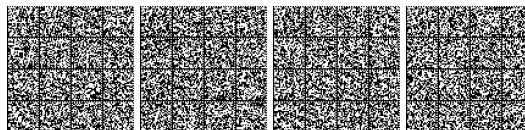
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori appositamente progettati o modificati per uso militare e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo e armi ad anima liscia;

Nota 1 La Cat.2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 La Cat..2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;



9-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 242

- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 - 1. macellazione di animali domestici;
 - 2. sedazione di animali;
 - 3. test sismici;
 - 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 - 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).
- N.B.: Per gli inibitori cfr. la Cat. 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 metri.
- b. lanciatori, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
 - 1. lanciatori di contenitori fumogeni;
 - 2. lanciatori di bombole di gas;
 - 3. lanciatori di materiali pirotecnici;Nota La Cat.2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.
- c. accessori, appositamente progettati per le armi di cui alla Cat.2.a., come segue:
 - 1. congegni di mira e supporti per congegni di mira appositamente progettati per uso militare;
 - 2. dispositivi di riduzione di vampa;
 - 3. supporti;
 - 4. caricatori staccabili;
- d. non utilizzato dal 2019.

Categoria 3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui alla Cat.3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla Categoria 3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

Nota 2 La Cat.3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve con crimpaggio (con chiusura a stella) prive di proiettile;

